

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

OGGETTO **Presentazione osservazione.**

Progetto: Progetto "SMALL SCALE LNG PLANT Colle Santo Gas Field" - concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma denominata 'Colle Santo'

Procedura: Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)

Codice Procedura: 10960

Il/La Sottoscritto/a **Antonio OCCHIODORO** presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la procedura di **Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)** relativa al Progetto in oggetto.

Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione

- Aspetti di carattere generale
- Caratteristiche del progetto
- Aspetti programmatici e pianificatori
- Aspetti ambientali
- Altro: Aspetti amministrativi

Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni

- Aria
- Acqua
- Suolo
- Territorio
- Biodiversità
- Salute umana
- Rischi naturali e antropici
- Altro: Vizi procedurali

Osservazione

Il progetto deve essere respinto perchè:

- 1) *è presente una diga in terra battuta a 1 km di distanza dall'area pozzi e il giacimento è situato sotto il Lago di Bomba che forma la diga; l'invaso produce energia idroelettrica da quasi 70 anni: la*

subsidenza può far cedere la diga e un'alluvione potrebbe investire la più grande area industriale del Centro-Sud Italia.

2) ha vizi procedurali: non può essere inquadrato nelle procedure PNRR-PNIEC perché in totale contrasto con la transizione energetica.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Elenco Allegati

Allegato - Dati Personali	OSS_1056_VIA_DATI_PERS_20240325.pdf
Allegato 1 - Elaborato delle Osservazioni	OSS_1056_VIA_ALL1_20240325.pdf

Data 25/03/2024

Antonio OCCHIODORO

OSSERVAZIONI

Progetto

SMALL SCALE LNG PLANT Colle Santo Gas Field

concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma denominata 'Colle Santo'

Introduzione: geolocalizzazione del progetto, storia del giacimento, vicende giuridico-amministrative, aspetti sismogeologici, vizi formali della procedura VIA PNIEC-PNRR

Il giacimento di gas situato nel territorio sottostante i Comuni di Bomba, Pennadomo, Torricella Peligna, Villa S. Maria, Roccascalegna, Archi e Atesa è stato scoperto negli anni '50 del secolo scorso dall'Agip S.p.A. che, nonostante la quantità di gas naturale, rinunciò alla coltivazione negli anni '90, perché come riporta il documento reso pubblico dalla società datato 6 Ottobre 1992: *“Gli studi effettuati negli ultimi anni nell’area interessata dalla presenza del Campo a gas per una eventuale messa in produzione dello stesso hanno considerato, oltre la geologia e la dinamica del giacimento anche la situazione morfologica e geostrutturale della superficie; ciò in quanto la presenza di vaste aree franose e di importanti dislocazioni tettoniche è in concomitanza con la presenza di un lago artificiale per la produzione di energia elettrica.”*

Il documento prosegue descrivendo l’invaso presente sopra il giacimento di gas, conosciuto come Lago di Bomba o Lago del Sangro. Il bacino si è formato con le acque del Fiume Sangro dietro lo sbarramento costruito dal 1956 al 1962, dopo che fu richiesta una progettazione nel 1950 dall’Acea, società quotata in Borsa operante nel mercato energetico: dal sito *LIMNO - Banca dati dei laghi italiani, CNR* (archiviato dall'url originale il 4 novembre 2019)¹, il Lago ha una Superficie di 4,1 km², è lungo 7 km con un larghezza media di 1,5 km, una profondità massima di 57,50 metri ed una capienza massima di 4.050.000 m³ d'acqua. Il bacino ha una capacità di 83,3 milioni di m³ d'acqua: essa viene convogliata nella centrale idroelettrica dell'Acea nel comune di Altino con una potenza installata di 58,4 MW, che equivalgono alle utenze giornaliere di 20.000 appartamenti. Il Lago di Bomba fa parte della grande derivazione per uso idroelettrico Sant’Angelo, che comprende anche il Lago di Casoli.


Lo sbarramento è costituito da una diga in terra lunga circa 700 metri e alta 60. La soluzione della diga in terra fu scelta dai costruttori a motivo della complicata situazione geomorfologica della valle. Tale situazione infatti presenta l'associazione di formazioni geologiche instabili con una tettonica di fronte di falda sovrascorsa su formazioni calcaree fratturate.

La geologia del luogo presenta una forte fragilità: sempre seguendo la descrizione del documento Agip, è presente il rischio di crolli franosi ed è situata una faglia attiva a meno di 2 km in proiezione superficiale rispetto all’Area Pozzi, la “Abruzzo Citeriore Basal Thrust” capace di generare terremoti distruttivi (fino a 6.8 gradi Richter). Si ricordano i terremoti nella zona del 1933 sulla Maiella del 6° grado della scala

¹ <https://web.archive.org/web/20191104150855/http://www.ise.cnr.it/limno/schede/sangro.htm>

Richter, che coinvolse Bomba al VI grado della Scala Mercalli² e quello del 1706 con epicentro sempre nel massiccio montuoso di 6,8° Richter e avvertito a Bomba al VII-VIII grado della Scala Mercalli³: “[...]l’ultima versione del DIS 3.2.1 (DISS Working Group, 2018) attribuisce gli eventi del 1706 e del 1933, all’attivazione di un segmento medio crostale dell’ABCT, localizzato a profondità tra 8 e 18 km e situato all’incirca ad una profondità di 12-13 km al di sotto dell’alto strutturale di Bomba. Al segmento più superficiale dell’ABCT, che si sviluppa tra 0 ed 8 km, viene invece associato l’evento del 10 Settembre 1881 (Mw 5.6). [...]”⁴

La diga è distante circa 1 km in linea d’aria dall’area di coltivazione.



² <https://storing.ingv.it/cfti/cfti5/quake.php?30838IT#>

³ https://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/query_eq/eq/1127

⁴ LE POSSIBILI SORGENTI INDIVIDUALI DEI TERREMOTI DEL 1706 E 1933, pag. 10; Prof.ssa Giusy Lavecchia, Professore Ordinario di Geologia Strutturale all’Università G. D’Annunzio (Ud’A) di Chieti, Chair of CRUST “Centro interUniversitario per l’analisi Sismotettonica Tridimensionale”, Coordinatrice del Phd Course in “Earthquake and Environmental Hazards” (EEH at Ud’A); Prof. Francesco Stoppa, Professore Ordinario di Petrologia e Petrografia, Core member dell’International Seismic Safety Organization (ISSO) e già membro dell’Independent Committee on Geoethics; Prof. Francesco Brozzetti, Professore Associato in Geologia Strutturale all’Università G. D’Annunzio (Ud’A) di Chieti, nonché già Membro del CRUST “Centro interUniversitario per l’analisi Sismotettonica Tridimensionale in OSSERVAZIONI del Comitato Gestione Partecipata del Territorio, Legambiente e WWF per la Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Divisione III, Nr. Prot. m_ante.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0023222.02-04-2020;



Lo studio citato poco prima è stato elaborato dalla Prof.ssa Giusy Lavecchia, Professore Ordinario di Geologia Strutturale all'Università G. D'Annunzio (Ud'A) di Chieti, Chair of CRUST "Centro interUniversitario per l'analisi Sismotettonica Tridimensionale", Coordinatrice del Phd Course in "Earthquake and Environmental Hazards" (EEH at Ud'A), dal Prof. Francesco Stoppa, Professore Ordinario di Petrologia e Petrografia, Core member dell'International Seismic Safety Organization (ISSO) e già membro dell'Independent Committee on Geoethics e dal Prof. Francesco Brozzetti, Professore Associato in Geologia Strutturale all'Università G. D'Annunzio (Ud'A) di Chieti, nonché già Membro del CRUST "Centro interUniversitario per l'analisi Sismotettonica Tridimensionale".

Lo studio afferma in seguito che "[...] *In qualsiasi modo si voglia affrontare il problema, insomma, è ormai certo che i grandi terremoti distruttivi dell'area della Maiella (1706 e 1933) non sono associabili all'attività distensiva della faglia di Sulmona, ma al sistema compressivo ancora attivo dell'Abruzzo Citeriore.* [...]"⁵, raggiungendo le importanti conclusioni che:

"[...] 1) *L'evenienza di una riattivazione dell'ABCT, anche con rilascio di terremoti distruttivi nelle aree prossime al Permesso di Ricerca "Monte Pallano", non può essere in alcun modo esclusa.*


2) *Anche qualora il grande terremoto distruttivo del 1706 non fosse associato all'Abruzzo Citeriore Basal Thrust (DISS Working Group, 2018), sarebbe comunque associato ad una struttura compressiva molto estesa appena messa in luce (Galli e Pallone, 2019) e prossima all'area del permesso.*

3) *Tutto il rapporto tecnico si focalizza sull'Abruzzo Citeriore Basal Thrust, ma di recente è anche emersa la nuova ipotesi dell'attivazione di un retroscorrimento a tetto dell'ABCT, rendendo in questo caso vana tutta la modellazione.*

⁵ LE POSSIBILI SORGENTI INDIVIDUALI DEI TERREMOTI DEL 1706 E 1933, pag. 11; Prof.ssa Giusy Lavecchia, Professore Ordinario di Geologia Strutturale all'Università G. D'Annunzio (Ud'A) di Chieti, Chair of CRUST "Centro interUniversitario per l'analisi Sismotettonica Tridimensionale", Coordinatrice del Phd Course in "Earthquake and Environmental Hazards" (EEH at Ud'A); Prof. Francesco Stoppa, Professore Ordinario di Petrologia e Petrografia, Core member dell'International Seismic Safety Organization (ISSO) e già membro dell'Independent Committee on Geoethics; Prof. Francesco Brozzetti, Professore Associato in Geologia Strutturale all'Università G. D'Annunzio (Ud'A) di Chieti, nonché già Membro del CRUST "Centro interUniversitario per l'analisi Sismotettonica Tridimensionale" in OSSERVAZIONI del Comitato Gestione Partecipata del Territorio, Legambiente e WWF per la Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Divisione III, Nr. Prot. m_ante.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0023222.02-04-2020;

4) Non si può a priori escludere che mettere in produzione il campo di Colle Santo possa contribuire a variazioni della pressione dei fluidi e dello stress locali tali da determinare processi di "triggered seismicity", ovvero sia di una anticipazione del naturale tempo di ritorno dei terremoti dell'area. [...]"⁶

Di seguito riporto l'intero documento dell'Agip:



⁶ LE POSSIBILI SORGENTI INDIVIDUALI DEI TERREMOTI DEL 1706 E 1933, pag. 16-17; Prof.ssa Giusy Lavecchia, Professore Ordinario di Geologia Strutturale all'Università G. D'Annunzio (Ud'A) di Chieti, Chair of CRUST "Centro interUniversitario per l'analisi Sismotettonica Tridimensionale", Coordinatrice del Phd Course in "Earthquake and Environmental Hazards" (EEH at Ud'A); Prof. Francesco Stoppa, Professore Ordinario di Petrologia e Petrografia, Core member dell'International Seismic Safety Organization (ISSO) e già membro dell'Independent Committee on Geoethics; Prof. Francesco Brozzetti, Professore Associato in Geologia Strutturale all'Università G. D'Annunzio (Ud'A) di Chieti, nonché già Membro del CRUST "Centro interUniversitario per l'analisi Sismotettonica Tridimensionale" in OSSERVAZIONI del Comitato Gestione Partecipata del Territorio, Legambiente e WWF per la Direzione per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Divisione III, Nr. Prot. m_ante.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0023222.02-04-2020;

su formazioni calcaree fratturate. I litotipi presenti sono infatti descritti come "Colata Gravitativa dell'Aventino Sangro", F°147 LANCIANO della Carta Geologica d'Italia a scala 1:100.000:

argille varicolori con intercalate marne calcaree a frattura scagliosa;

brecce poligeniche;

flysch calcareo argilloso.

La tettonica mostra il rovesciamento strutturale della falda con conseguente frantumazione delle formazioni carbonatiche stratigraficamente sottostanti (Massiccio della Maiella).

Tale situazione geologica comporta una morfologia di versanti a diversa pendenza secondo il litotipo presente ed

Agip S.p.a.
Geodinamica e Ambiente

una forte instabilità degli stessi dovuta alla scarsa coesione delle formazioni argillose e delle argille intercalate nei flysch. Le formazioni carbonatiche rigide presentano una notevole fratturazione dovuta al complesso sistema di faglie presenti nell'area. Anche questo contribuisce all'instabilità dei versanti che offrono localmente la possibilità di frane di crollo.

La dinamica dei versanti è relativamente rapida: da una analisi comparata della copertura aerea del 1955 e di quella effettuata nel 1975 su questa area [A.Mosconi - Studio fotogeologico sulla stabilità dei versanti nell'area limitrofa al giacimento di Bomba - rapporto interno Agip, 1987], risultano evidenti variazioni morfologiche quali andamento di alcuni corsi d'acqua e nuove frane. La presenza del lago ha inoltre mascherato alcuni corpi di frana già presenti sui fianchi del fondovalle (la spalla destra della diga è appoggiata ad un corpo di frana di notevoli proporzioni).

Un tale scenario di frane attive (colamenti) o potenzialmente tali (frane di scivolamento rotazionale) si presenta in un'area interessata da attività sismica. Il Catalogo dei Terremoti edito dal CNR nel 1985 (n.114, vol.2A) associa l'area del Campo di Bomba ad una zona di intensità sismica compresa tra i valori di 3 e 8 di Magnitudo Karnik. Ciò è spiegabile con i movimenti di origine profonda dovuti al fronte appenninico (Maiella) e alla presenza di faglie, alcune delle quali a componente orizzontale (Valle del Sangro).


L'Atlante della Classificazione Sismica Nazionale, edito nel 1986 a cura del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Sismico, assegna la zona del lago (Comuni di Bomba, Villa Santa Maria, Colledimezzo, Pietraferrazzana, Montebello sul Sangro) alla 2^a categoria e gli adiacenti Comuni (Pennadomo e Torricella Peligna) alla 1^a categoria.

Agip S.p.a.
Geodinamica e Ambiente

Nonostante i rilevamenti piano altimetrici siano ad oggi piuttosto rassicuranti sui movimenti reali del terreno lungo la valle, la situazione descritta induce tuttavia forti perplessità di ordine pratico relativamente alle operazioni necessarie per la messa in produzione del Campo di Bomba: l'apertura di nuove strade, il passaggio di automezzi pesanti per i necessari interventi ai pozzi, la stesura di metanodotti lungo i versanti e, non ultima, la costruzione di una Centrale di raccolta e trattamento del gas prodotto; a ciò vanno aggiunti i non trascurabili rischi di carattere sociale ed ambientale legati a tale attività, che possono comportare problemi amministrativi con le Autorità locali e costi tali da sconsigliare tali investimenti.

E. Norelli
E. Norelli

visto:G. Dossena



Anche il Prof. Bruno Martinis⁷ nel suo manuale universitario "Geologia Ambientale" del 1988 riportava il caso di Bomba come tipico caso di giacimento di gas non coltivabile⁸: nelle figure seguenti il testo originale del Capitolo 11.4 del suo manuale:

11.4 — UN ESEMPIO DI IMPATTO COLTIVAZIONE MINERARIA-AMBIENTE: IL GIACIMENTO DI GAS DI BOMBA, IN ABRUZZO

Ci sono numerosi esempi di coltivazioni minerarie che hanno avuto un impatto coll'ambiente, ci limitiamo tuttavia a riportare un solo caso, quello del campo a gas di Bomba, in Provincia di Chieti, in quanto emblematico delle possibili ripercussioni che si possono avere in superficie sull'ambiente circostante.

Presso Bomba, nella valle del F. Sangro, è stato scoperto nel già lontano 1966 un giacimento a gas da parte della Società Idrocarburi Meridionale. Il gas si trova entro una roccia calcareo-organogena del Cretacico superiore a circa 1200 m di profondità e l'anno dopo la scoperta l'area fu data in concessione per una superficie di circa 3.000 ha. Successivamente (1970), la concessione, finita all'AGIP, venne ampliata a 3.572 ha in seguito all'esito positivo di un ulteriore pozzo che aveva messo in evidenza una estensione

150 *Geologia ambientale*

del giacimento verso sud. In tutto, i pozzi perforati nella zona sono sette, di cui quattro produttivi. La produzione però fino ad ora non c'è stata e per i seguenti motivi.

Il gas, di pessima qualità, contiene un'alta percentuale di azoto (21,2%), ma soprattutto una percentuale di idrogeno solforato superiore a quella consentita, tanto da richiedere una desolforazione prima di poter essere immesso nella rete nazionale di metanodotti. A questo inconveniente, si unisce un altro: entro l'area della concessione si trova una diga che sbarrava il Fiume Sangro e forma un bacino, detto appunto il Lago di Bomba o del Sangro, lungo circa 4 km.

L'energia elettrica prodotta dallo sbarramento è dell'ACEA che alimenta la centrale idroelettrica ENEL di S. Angelo. Inoltre, i pendii della zona, molto acclivi, appaiono instabili e sono presenti numerose frane, alcune delle quali provocate addirittura dalla costruzione della diga (fig. 11.13).

⁷ Bruno Martinis (1920-2013) geologo dell'Agip, svolse un'intensa attività nel campo petrolifero in Italia, indagando dalle Alpi Orientali alla Sicilia. In seguito fu ricercatore anche all'estero in vari Paesi, in America latina, in Africa centro settentrionale, nel Medio e nell'Estremo Oriente. Divenne professore ordinario, alla cattedra di Geologia della Bocconi di Milano e quindi de La Sapienza di Roma. Come direttore dell'Istituto di Geologia dell'Università di Milano, ebbe molti contatti con altre istituzioni, tra cui quelle tedesche, francesi e cinesi. Il suo curriculum gli permise di assumere la presidenza del Comitato di Consulenza per le Scienze Geologiche e Minerarie del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Comitato Geologico Italiano del Ministero dell'Industria, e far parte della Commissione Geodetica Italiana, del Cda dell'Osservatorio Geofisico di Trieste e dell'Area di Ricerche di Trieste, del Comitato Tecnico della Tecnomare di Venezia e del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia del Ministero dell'Industria. Martinis era anche componente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Di lui si ricordano anche le circa 300 pubblicazioni, di cui 24 volumi.

⁸ GEOLOGIA AMBIENTALE, Bruno Martinis, UTET, 1988




Fig. 11.13 - Ubicazione del giacimento a gas di Bomba, nella Valle del F. Sangro (Abruzzo). I pozzi produttivi sono segnati con cerchio pieno, mentre quelli sterili sono a cerchio vuoto.

Il problema ambientale dello sfruttamento di questo gas è triplice. Depurare il prodotto in modo da non inquinare con l'idrogeno solforato l'atmosfera, evitare o controllare la possibile subsidenza i cui effetti si possono manifestare e sulla diga e sui pendii instabili della zona.


Per quanto riguarda il primo punto, l'AGIP ha elaborato un programma di trattamento completo che consente l'eliminazione dell'idrogeno solforato, assieme all'azoto ed all'anidride carbonica presenti, con una soluzione che trattiene queste impurezze e viene poi rigenerata.

Il processo consiste nell'immissione entro l'atmosfera di azoto e CO_2 , mentre l'idrogeno solforato è incenerito alla fiaccola. La soluzione viene quindi ripompata in pozzo dove ripete il ciclo. In tal modo il gas immesso nell'atmosfera risulta costituito da azoto, CO_2 , vapore acqueo ed anidride solforosa e ciò avverrebbe tramite un camino alto 15 m da terra e ad una temperatura di circa $750^\circ C$ per cui la concentrazione di SO_2 nell'aria, in vicinanza della centrale di trattamento, ed in

condizioni medie di velocità del vento, dovrebbe essere accettabile. Per raccogliere ulteriori informazioni, l'AGIP ha posto nella zona una stazione meteorologica per il rilevamento anemometrico fin dal 1978.

Per quanto riguarda invece il problema della possibile subsidenza, la cautela di uno sfruttamento è motivata dalla presenza di acqua dolce alla base del giacimento e quindi alle possibili interconnessioni tra acque profonde ed acque superficiali (fig. 11.4).

Fig. 11.14 – Il giacimento a gas di Bomba, nella Valle del F. Sangro (Abruzzo). Con cerchio pieno sono segnati i pozzi produttivi, con cerchio vuoto quelli sterili; le isolinee rappresentano le isobate della sommità del livello mineralizzato entro i calcari del Cretacico superiore (da AGIP, 1986, ridis.).



Dal 13/02/2004 la Forest S.p.A. ovvero l'attuale proponente il progetto LNEnergy S.r.l. (assunta questa ragione sociale dopo vari cambi di denominazione, una volta anche in seguito a procedura fallimentare), ha ottenuto un permesso di ricerca nell'area del giacimento, denominato "Monte Pallano", noncurante dell'esperienza sul campo dell'Agip e senza nessun approfondimento scientifico; il 24/02/2009 presenta una concessione di coltivazione denominata "Colle Santo" e il 15/03/2010 chiede una Valutazione di Impatto Ambientale alla Regione Abruzzo per sfruttare il giacimento.

Il Comitato V.I.A. della regione Abruzzo, con Giudizio n° 1929 del 10 aprile 2012, esprime parere non favorevole alla realizzazione del progetto per tre motivazioni: 1) l'impianto di trattamento del gas estratto è in contrasto con il Piano di tutela della qualità dell'aria della regione Abruzzo; 2) non è presente la valutazione della quantità di acqua sottratta alle sorgenti a seguito dell'estrazione del gas; 3) viene applicato il principio di precauzione per il possibile fenomeno della subsidenza.

Dopo un 1° cambio di Ragione Sociale, la proponente, adesso Forest CMI S.p.A., ricorre al TAR dell'Abruzzo con la motivazione che la procedura è formalmente viziata e il ricorso viene accolto in appello; ma nel Giudizio n° 2315 del 20 novembre 2013 il Comitato V.I.A. della regione Abruzzo esprime un secondo parere non favorevole, nel quale vengono ribadite le motivazioni precedentemente espresse relativamente all'applicazione del Piano di tutela della qualità dell'aria della regione Abruzzo ed all'applicazione del principio di precauzione per il possibile verificarsi del fenomeno della subsidenza. A tal proposito il Comitato V.I.A. afferma che *"...le integrazioni fornite in contraddittorio, ...incentrate su questioni di controllo e monitoraggio e procedure autorizzative..."*, non consentono di considerare come *"...superato il motivo ostativo ... relativo all'eventualità di fenomeni di abbassamento che potrebbero innescare eventi irreversibili con conseguenti danni insostenibili sulla sicurezza della collettività locale"*.

Alla suddetta sentenza del T.A.R. Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, si oppongono, con ricorso al Consiglio di Stato numero di registro generale 8032 del 2014, la Regione Abruzzo, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al ricorso si costituiscono anche il Comitato di

Cittadini “Gestione Partecipata Territorio” ed il WWF Italia Ong Onlus – WWF Abruzzo. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con la Sentenza N. 02495/2015REG.PROV.COLL., N. 08032/2014 REG.RIC., depositata il 18 maggio 2015, accoglie il ricorso.

La sentenza del Consiglio di Stato sembra scongiurare in modo definitivo la coltivazione del giacimento. In essa, infatti, si legge che la decisione scaturisce dal fatto che la sezione giudicante ha ritenuto valide le ragioni che hanno portato il Comitato V.I.A. della Regione Abruzzo ad avvalersi del principio di precauzione e che le stesse sono state valutate da sole idonee a determinare la legittimità dei giudizi negativi espressi, in considerazione dei rischi di danni insostenibili per la collettività locale connessi al fenomeno della subsidenza. La sentenza, inoltre, illustra come il principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione. Nella stessa sentenza si legge, infine, che l’applicazione del principio di precauzione comporta che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri si deve tradurre in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali. Nel merito la sentenza stabilisce che le conclusioni cui sono pervenuti i professionisti incaricati dalla ditta proponente, relativamente ai fattori di pericolo ed alla possibilità di farvi fronte in modo efficace, sono espresse in chiave puramente probabilistica e conclude dicendo che non risulta acquisita una prova, dotata di un adeguato grado di attendibilità, della sicurezza della diga e dell’insussistenza del rischio.

La società statunitense, nel frattempo denominata CMI Energia S.p.A., non si ferma e senza aver condotto nessun nuovo studio sul campo, presenta una nuova domanda al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, acquisita al prot. 17142/DVA il 28/06/2016 per mettere in produzione il giacimento di gas naturale “Colle Santo” (ID VIP 3385). La Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con il Parere n. 2848 del 26/10/2018 (Allegato 1), esprime parere negativo. Nel parere si legge: *“Visto, considerato e valutato che: - il progetto presenta considerevoli criticità, in particolare relativamente ad aspetti essenziali riguardati la sicurezza del territorio, ivi compresa la tenuta della diga in caso di innesco di un sisma di M rilevante: - riguardo agli impatti sulle diverse componenti ambientali, compresa quella antropica per molti aspetti la documentazione fornita risulta carente o non in grado di soddisfare le conoscenze al fine di una valutazione compiuta ed approfondita di impatto ambientale.”*

Il terzo cambio di Ragione Sociale, o meglio di forma societaria, è quello che vede la nuova, ma vecchia CMI Energia S.r.l., a presentare una nuova istanza per l’avvio di una consultazione preventiva, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 162/06 al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, acquisita in data 16/06/2022 relativa a “Small Scale LNG Project” e “Staged Development Project” – Progetto di sviluppo del giacimento di gas naturale “Colle Santo” (ID VIP 8588). La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS - Sottocommissione VIA con il Parere n. 601 del 14 novembre 2022 ritiene che dovranno essere approfonditi e sviluppati numerosi altri aspetti dei 2 progetti, che, nel complesso, viene definito “confuso”.

Il proponente cambia per la quinta volta denominazione sociale in LNEnergy S.r.l. e il 09/01/2024 presenta una nuova istanza al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dopo che nel Novembre 2023 ha proposto di avviare una commissione tecnico/scientifica coinvolgendo l’Università d’Annunzio di Chieti/Pescara, il Servizio Valutazioni Ambientali della regione Abruzzo e gli enti locali, ovvero l’Unione Montana dei Comuni del Sangro ed il Comune di Bomba. Alla richiesta inoltrata dal Rettore dell’Università d’Annunzio agli altri enti, l’invito a partecipare è stato rifiutato sia dal Servizio Valutazioni Ambientali della regione Abruzzo, sia dal Comune di Bomba, data la non terzietà della commissione stessa, in quanto promossa dalla ditta proponente, assumendo un ruolo molto simile ad una “perizia di parte” nella procedura

in essere. Dopo questa richiesta è stato comunicato al Comune di Bomba l'avvio di indagini geofisiche con inizio il 26 Gennaio 2024.

I fondamentali aspetti di approfondimento richiesti dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS - Sottocommissione VIA, ad oggi 25/03/2024, ovvero a 2 giorni dalla scadenza della presentazione delle Osservazioni, non ancora pervengono al Ministero e, quindi, non ancora assumono il carattere di pubblicità. Ci si chiede: come si fa a produrre delle Osservazioni in risposta ad un progetto di Valutazione di Impatto Ambientale che provocherebbe importanti ripercussioni e non in risposta ad una procedura amministrativa meno impattante, ad esempio, come una delibera amministrativa di rilascio di un'autorizzazione, se non si hanno a disposizione i documenti per questa Valutazione? Come fa la Commissione valutatrice a valutare il progetto se mancano gli elementi chiave?

Formalmente la documentazione non è mancante, ma completamente priva di contenuti in quanto le Appendici che dovrebbero contenere argomentazioni scientificamente corredate da dati e analisi riportano la dicitura **LA PRESENTE APPENDICE SARA' CONSEGNATA NEL MESE DI MARZO 2024.**

D'altronde nel documento contenuto nel progetto denominato "PARTE 1 – INIZIATIVA - OBIETTIVI, COERENZE, CONFORMITÀ", viene indicato che per quanto riguarda lo studio della sismicità indotta e innescata "Questo aspetto, vista la complessità dell'argomento, è attualmente oggetto di approfondimento. Sarà valutato nelle appendici previste come integrazioni volontarie per marzo 2024.", così come "[...] per

- Rilevamento geologico e geomorfologico (Attività multitemporali e multiscalari)
- Valutazione delle strutture sismogenetiche e analisi storica degli eventi sismici
- Valutazione della suscettività alla franosità sismoindotta
- Esecuzione indagini sismiche e relazione geofisica
- Predisposizione modello idrogeologico
- Monitoraggio interferometrico
- Modello dinamico-Modello numerico 3D del giacimento per simularne il comportamento dinamico e valutare l'influenza della produzione a scala regionale; [...]
- Modello geomeccanico (Stima subsidenza)
- Analisi di stabilità delle faglie

Tali approfondimenti, considerata la complessità tecnica e la necessità di integrare i dati bibliografici e la modellazione con monitoraggi ed attività di campo complesse e laboriose, integreranno i documenti del SIA successivamente alla presentazione dell'Istanza (integrazioni volontarie previste per marzo 2024)."

Queste dichiarazioni di integrazione volontaria negli ultimi giorni di apertura dell'iter amministrativo o, addirittura a iter scaduto, dopo il 27/03/2024, dimostrano l'arroganza e la strafottenza della ditta proponente nei confronti di chi non vuole il progetto o semplicemente possa essere considerato controinteressato nel procedimento, quindi meritevole di comunicazione, ma soprattutto di motivazione, secondo la Legge 241 del 1990.

Dimostrano l'arroganza e la strafottenza, quindi, non solo verso le popolazioni della zona che si sono sempre opposte al progetto, anche perché ci hanno sempre preso in giro, creando anche apposite campagne mediatiche e additandoci come "Nimby"⁹, ma soprattutto verso le istituzioni della Repubblica Italiana, perché

⁹ <https://www.e-gazette.it/sezione/ecologia/storia-cosi-vogliono-liquefare-metano-sotto-lago-nimby-abruzzesi-insorgono>
<https://www.e-gazette.it/sezione/energia/nimby-lago-bomba-alto-adriatico-si-mobilitano-comitati-contro-estrazioni-gas>
<https://www.e-gazette.it/sezione/ecologia/tutto-nimby-presentato-via-progetto-giacimento-gas-bomba-insorgono-no>

offendono le Leggi in vigore nel nostro territorio e l'operato della magistratura amministrativa che si è pronunciata nel passato e che ha bocciato per più volte i progetti di sfruttamento del giacimento.

Secondo i principi dettati nella Legge 241 del 1990, a mio avviso ci sono tutti gli elementi per ritenere viziato l'iter amministrativo per le seguenti motivazioni:

- 1) la non possibilità di presentare osservazioni in maniera strutturata e con coscienza di argomentazioni scientifiche alle "integrazioni volontarie" del proponente, dato il non rispetto dei tempi procedurali;
- 2) l'inquadramento del progetto nell'iter di V.I.A. secondo la procedura PNRR-PNIEC, quindi con un restringimento della tempistica a 30 giorni, anziché 60 come le precedenti procedure di V.I.A. ordinarie. Sembra che l'idea di fare un impianto che rientri, almeno sulla carta, nell'Allegato I-bis, Parte II, D.Lgs. n. 152/2006, al punto 3.2.4 (*infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla riduzione di emissioni di CO₂ rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche degli impianti esistenti*) sia escogitata proprio per avere un tempistica procedurale più ristretta, insieme alla strategia di produrre una mole abnorme di documentazione ridondante e retorica, alla mancanza degli approfondimenti più importanti richiesti dalla CTVA e, non in ultimo, alla presentazione del progetto a ridosso delle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio della Regione Abruzzo: non è da dimenticare, infatti, che senza la presentazione dell'ultimo documento denominato "Avviso al Pubblico del 26/02/2024", che ha fatto verosimilmente slittare la data di scadenza della presentazione di Osservazioni al 27/03/2024, l'istanza è stata presentata ufficialmente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il 09/01/2024 e la prima data di scadenza per la presentazione di controdeduzioni era il 10/03/2024, vale a dire esattamente il giorno di svolgimento delle votazioni.

1) Inquadramento del Progetto nell'iter previsto per gli altri Progetti PNRR-PNIEC : criticità

Se da un lato è vero che nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) si parla di sviluppo del GNL come carburante e se il progetto può essere inquadrato dal proponente all'Allegato I-bis, Parte II, D.Lgs. n. 152/2006, punto 3.2.4, "*infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla riduzione di emissioni di CO₂ rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche degli impianti esistenti*", da un altro lato è anche vero che lo stesso PNIEC esalta prima di tutto le altre energie rinnovabili, fra cui l'energia idroelettrica; si ribadisce ancora che un impianto idroelettrico funzionante dagli anni '50 è già presente esattamente al di sopra del giacimento e potenzialmente ha una durata infinita negli anni.

Il PNIEC, avendo come obiettivo la decarbonizzazione e la sostituzione delle fonti di energia non rinnovabili con quelle rinnovabili, mira alla riduzione delle emissioni inquinanti, come elaborato nel Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) del Dicembre 2021, seguendo le indicazioni dalla Direttiva 2016/2284/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (la cosiddetta direttiva NEC – National Emission Ceilings).

La direttiva, al fine di contribuire al generale miglioramento della qualità dell'aria sul territorio dell'Unione Europea, prevede il conseguimento di obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di alcuni inquinanti, specificamente: materiale particolato (PM_{2,5}), ossidi di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti

organici volatili non metanici (COVNM) ed ammoniaca (NH₃), al 2020 e al 2030, come riportato a pag. 9 del PNCA.

Inquinante	Obiettivi 2020	Obiettivi 2030
SO ₂	35%	71%
NO _x	40%	65%
COVNM	35%	46%
NH ₃	5%	16%
PM _{2,5}	10%	40%

Tabella 1 – Obiettivi di riduzione assegnati all'Italia dalla direttiva NEC.

Fra gli altri obiettivi nel settore dei trasporti del PNIEC si legge l'“[...] Obbligo di immissione in consumo, basato su un sistema di quote che, tra l'altro, riconosce una premialità ai biocarburanti avanzati e ai biocarburanti da oli esausti e grassi animali. In questo ambito risulta importante adottare misure omogenee a livello europeo, promuovendo la filiera basata su biometano, oli esausti e grassi animali di categoria 1 e 2, salvaguardando gli investimenti operati dalle industrie del biodiesel, stimolando ulteriormente la ricerca e la creazione di soluzioni innovative. Infine, si intende sostenere l'impiego di biocarburanti avanzati, semplificando le procedure amministrative, recependo la normativa end of waste e promuovendo la filiera del bioetanolo avanzato. [...]”. Inoltre è previsto “[...] Tra le principali finalità: aggiornare le quote obbligatorie di immissione in consumo fino al 2030 dei biocarburanti normali e avanzati; introdurre target differenziati per benzina, diesel e eventualmente metano; introdurre l'idrogeno da fonti rinnovabili ed eventualmente i combustibili da carbonio riciclato nell'elenco dei biocarburanti e carburanti utilizzabili ai fini dell'obbligo; prevedere il raccordo con il database europeo di monitoraggio della sostenibilità; aggiornare i moltiplicatori da utilizzare ai fini del calcolo del target; individuare le percentuali massime di utilizzo dei biocarburanti di prima generazione; facilitare l'impiego di biocarburanti avanzati puri [...]”

Ci si chiede, quindi, che senso abbia ai fini del PNIEC, minare la sicurezza di una diga in terra battuta con annesso impianto di produzione di energia idroelettrica già funzionante da quasi 70 anni e potenzialmente infinito, con un progetto di sfruttamento di gas il cui quantitativo, se fosse stato destinato ad uso domestico, come volevano i precedenti progetti della stessa ditta proponente, basterebbe solo per pochi giorni di fabbisogno nazionale? E, fra l'altro, minando la sicurezza di un intero territorio a valle della diga, che ricordiamo essere sede della più grande zona industriale del Centro-Sud Italia, l'indotto Sevel, insieme ad un'attività agricola pluricentenaria basata su coltivazioni di ulivo D.O.P., vite, pesche, tabacco, sulla mielicoltura e ospitante il presidio Slow Food del peperone dolce di Altino? Il rischio di cedimento della diga non è mai stato superato da studi che scongiurassero la pericolosità dell'attività estrattiva: la catastrofica conseguenza sarebbe il riversamento a valle di vari milioni di m³ d'acqua del Lago di Bomba e, rilevatori o sonde che si vogliono applicare sull'area interessata per monitorarne la subsidenza, niente potrebbe fermare la forza di una simile alluvione! Allo stesso modo nessuna garanzia bancaria o assicurativa che la proponente possa fornire ne potrebbe ripagare i danni!

E' stato calcolato che l'intera quantità di energia prodotta dal giacimento di gas equivale a quella prodotta con 1 anno di funzionamento dell'impianto idroelettrico del Lago presente sopra di esso. Al lettore le deduzioni.

Infine, una fra le criticità più importanti con il PNIEC è proprio la raffinazione del gas “di pessima qualità”, come definito dal Prof. Bruno Martinis: il documento della proponente denominato “Avviso al Pubblico del 26/02/2024” ci dice che prima della liquefazione il gas deve essere sottoposto ad una fase

chiamata “Pre-trattamento”, più nello specifico “L’obiettivo del pre-trattamento è quello di eliminare, dal gas naturale estratto dal pozzo, gli inquinanti, le impurità o gli idrocarburi più pesanti del metano che potrebbero creare malfunzionamenti all’impianto di liquefazione o solidificare alle basse temperature necessarie allo stoccaggio. Questo permette inoltre di produrre un combustibile conforme alle specifiche del mercato. Questa sezione dell’impianto comprende le unità di rimozione dei condensati, di addolcimento (eliminazione di CO₂ e gas acidi H₂S), di disidratazione e di rimozione del mercurio.”.

La dispersione nell’aria di tali agenti inquinanti porterebbe a delle ampie ricadute sulla salute umana, animale e degli ecosistemi circostanti all’area della raffineria, in altre parole della zona dell’impianto in cui materialmente avverrà il pre-trattamento, ma la ditta proponente minimizza nelle “Conclusioni_SIA_Rev_01”, riepilogando sia nella Tabella 1 - Sintesi della stima degli impatti in fase di cantiere che nella Tabella 2 – Sintesi della stima degli impatti in fase d’esercizio, un Impatto negativo poco significativo per quanto riguarda le emissioni in atmosfera.

Inoltre nello stesso documento viene evidenziato che “Dall’analisi dei dati bibliografici disponibili e dagli studi e monitoraggi specialistici finora eseguiti (Parte 2) è emerso che l’area in oggetto è caratterizzata da [...] **Una vulnerabilità della componente Salute umana “Elevata”** in quanto: le principali cause di mortalità, in linea con il dato regionale, sono le malattie cardiocircolatorie e i tumori. Il rapporto standardizzato di mortalità (SMR) calcolato standardizzando le incidenze di morte per età e livello di istruzione e prendendo a riferimento la popolazione italiana, indica, per le province di Teramo e Chieti, un dato inferiore al valore atteso ed un livello di rischio medio-basso. Non si registra comunque una situazione critica nel territorio di indagine rispetto al contesto regionale e nazionale anche in considerazione delle limitate fonti di inquinamento presenti nelle aree circostanti il progetto.”. Analizzando gli enunciati si evince che la ditta proponente ha studiato le cause di mortalità per le Province di Teramo (perché?) e Chieti, appurando che i decessi per malattie cardiocircolatorie e tumori sono mediamente inferiori rispetto al resto d’Italia; di seguito si afferma che nelle aree circostanti il progetto, date le limitate fonti di inquinamento presenti, non si registra una situazione critica rispetto al contesto regionale e nazionale: parafrasando ci sembra di capire che poiché ci sono pochi inquinanti nell’area, una raffineria che provoca un aumento delle malattie circolatorie e dei tumori ci si può tranquillamente piazzare. Il dato sulla mortalità per queste cause, presentando una bassa incidenza nella Provincia di Chieti, è concesso di aumentare, perché comunque si rimarrebbe al di sotto dei dati nazionali. Dichiarazioni di una freddezza raccapricciante a dir poco, che ricordano i report burocratici dei lager nazisti dove si facevano esperimenti su esseri umani: viene esplicitamente e, direi, in maniera abietta, ribadito che la salute della popolazione presente nell’abitato di Bomba e in un raggio di 30 km² circostanti (area nella quale possono diffondersi le emissioni atmosferiche della torcia di combustione) è qualcosa che non riguarda minimamente i proponenti del progetto.

2) Rapporti/incompatibilità del Progetto con il PITESAI

Si riporta quanto riportato nel Parere n. 601 del 14 novembre 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS - Sottocommissione VIA in merito ai rapporti del progetto “Small Scale LNG Project” e “Staged Development Project” con il PITESAI (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee):

“Secondo il Proponente stando alla mappatura riportata sul sito del MITE (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, PiTESAI, [mise.gov.it](https://www.mise.gov.it)) e a quanto indicato nell’Allegato 1 al PiTESAI, l’intera area interessata dal Permesso di Ricerca “Monte Pallano” e dai Pozzi Monte Pallano 1 e 2 ricade nella seguente casistica:

'CASISTICA 2.A.II - AREE IDONEE ALLA PROSECUZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE ISTANZE DELLE CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI GIÀ PRESENTATE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 12/2019, ED ATTUALMENTE IN CORSO DI ISTRUTTORIA:

l'iter istruttorio previsto dalla normativa vigente prosegue solo per i procedimenti amministrativi già in essere relativi alle istanze delle concessioni di coltivazione degli idrocarburi per le aree che:

[...]

2. si troveranno a insistere sulle aree che sono state definite, nella c.d. situazione "ante operam", come potenzialmente non idonee alla presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di permessi di ricerca, solo qualora nel permesso di ricerca che ha originato l'istanza di concessione siano stati effettuati pozzi esplorativi da cui sia stato accertato un potenziale minerario esclusivamente di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 MSmc ritenuta orientativamente, dal punto di vista economico, di pubblico interesse, per la prosecuzione dell'iter istruttorio finalizzato allo sviluppo del giacimento. Tali procedimenti saranno dichiarati in 'aree idonee nella situazione post operam' e proseguono secondo l'iter valutativo previsto dalla normativa vigente, comprensivo dell'espletamento della procedura di VIA ove non è stata effettuata, per il rispetto potenziale del criterio economico da ritenere applicabile nel PiTESAI perché in linea con le necessità di cui al PNIEC, con la ripermimetrazione d'ufficio di tutte le altre aree eventualmente richieste nell'istanza che non sono connesse all'eventuale sfruttamento del giacimento rinvenuto'.

L'esistenza di un procedimento amministrativo in essere è confermata anche da quanto emerge dalla "Carta delle istanze e dei titoli minerari esclusivi per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi" aggiornata al 31 maggio 2022, pubblicata sul BUIG maggio 2022 anno LXVI, n. 54; tale carta evidenzia con campitura azzurra (Figura 2) che l'area interessata dal Permesso di Ricerca "Monte Pallano" e dai Pozzi Monte Pallano 1 e 2, indicata con il n. 531 (corrispondente al numero identificativo del permesso di ricerca "Monte Pallano") risulta tra le "Aree richieste in concessione di coltivazione nella terraferma e nel sottofondo marino".

Il Proponente riporta che i pozzi Monte Pallano 1 e 2, già perforati, hanno rivelato un reservoir certo di oltre tre miliardi di Sm³ di cui producibili oltre due miliardi di Sm³, quindi maggiore della soglia di 150 milioni di Sm³, di cui alla casistica del PiTESAI 2.A.II."

Nel PiTESAI, al paragrafo "1.2.2. Finalità, obiettivi e orizzonte temporale del PiTESAI:" troviamo i principi fondanti alla base della stesura del documento ovvero:

" [...] la predisposizione del PiTESAI parte infatti dalla finalità espressa dalla normativa predetta "... di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse. L'intento è pertanto di offrire un quadro territoriale di riferimento, definito e pienamente condiviso (Stato-Conferenza unificata), rispetto al quale pianificare sul territorio nazionale lo svolgimento di tali attività, ispirato a valorizzare fortemente la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e con l'obiettivo di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione. [...]"

La valorizzazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e l'obiettivo di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione viene ribadito nel paragrafo "1.3. Linee strategiche e principi del Piano:

[...] Il Piano, incentrato sulla sostenibilità ambientale e socio-economica delle scelte in termini di politica energetica, effettuate nelle differenti aree del Paese, intende ridurre gli impatti ambientali che derivano dalle attività upstream, ovvero dall'esplorazione, perforazione ed estrazione connesse alle attività di produzione degli idrocarburi, e avviare il processo di decarbonizzazione. [...]"

Nel paragrafo relativo all' "1.3.1. Individuazione/definizione dei criteri ambientali e socio-economici" vengono evidenziati i vincoli di riferimento per comprendere il progetto all'interno del PITESAI, nello specifico sono indicati:

"[...]"

- *vincoli assoluti: vincoli normativi già in atto nella terraferma e nelle zone marine (criterio dei divieti o delle riduzioni delle attività già in vigore), per i quali sono previste restrizioni di vario tipo correlate alle attività;*
- *vincoli aggiuntivi di esclusione: elementi che, ai fini della richiesta salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente, seguendo logiche di prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire, comportano l'esclusione delle specifiche attività operative di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree interessate;*
- *vincoli di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche: elementi che non determinano a priori la non idoneità dell'area, ma che per le loro caratteristiche ambientali, in quanto possono presentare particolari sensibilità alle attività operative di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, dovranno essere adeguatamente considerati nelle successive fasi valutative sito-specifiche (tra cui le VINCA e le VIA del progetto nel sito specifico) che si renderanno necessarie prima di approvare l'effettuazione delle specifiche attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi."*

Di seguito sono indicati i vincoli che riguardano direttamente o indirettamente il progetto "Small Scale LNG Project" e "Staged Development Project":

VINCOLI ASSOLUTI (Cat. 1-7)

	Categoria	Cartografabile	Vincoli assoluti	Vincoli aggiuntivi di esclusione	Buffer già previsti o valutabili a priori	Vincoli di attenzione/approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche	Motivazione o Sensibilità nei confronti del PITESAI
3	Aree di cui al D.lgs. 49/2010, DPCM 29.09.1998, D.lgs. 152/2006 e correlate Norme Tecniche di Attuazione delle Autorità di Bacino/Distretto Idrografico Aree classificate a pericolosità idraulica o a rischio idraulico (alluvione)	SI	SI Aree classificate a pericolosità idraulica "elevata" o a rischio idraulico (alluvione) "molto elevato" o "elevato"			SI Aree classificate a pericolosità idraulica "media" o "bassa" o a rischio idraulico (alluvione) "medio" o "basso"	La norma ha la duplice finalità di salvaguardare l'incolumità delle persone ed il valore dei beni rispetto al rischio naturale specifico da un lato, nonché di evitare che attività non congruenti con il precario contesto ambientale possano produrre un ulteriore aggravamento del rischio.
4	Aree di cui al D.lgs. 49/2010, DPCM 29.09.1998, Aree di cui al D.lgs. 152/2006 e correlate Norme Tecniche di Attuazione delle Autorità di Bacino/Distretto Idrografico Aree classificate a pericolosità o a rischio geomorfologico (frana) "molto elevato" o "elevato"	SI	SI Aree classificate a pericolosità o a rischio geomorfologico (frana) "molto elevato" o "elevato"			SI L'inventario IFFI rappresenta una raccolta dei fenomeni franosi segnalati dalle regioni. I suoi contenuti non possono di per sé costituire un vincolo di esclusione al pari della cartografia ufficiale sulla pericolosità. Poiché tale inventario costituisce un significativo quadro conoscitivo di base sulle frane in Italia, può essere inserito come vincolo relativo di approfondimento.	La norma ha la duplice finalità di salvaguardare l'incolumità delle persone ed il valore dei beni rispetto al rischio naturale specifico da un lato, nonché di evitare che attività non congruenti con il precario contesto ambientale possano produrre un ulteriore aggravamento del rischio.

	Categoria	Cartografabile	Vincoli assoluti	Vincoli aggiuntivi di esclusione	Buffer già previsti o valutabili a priori	Vincoli di attenzione/ approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche	Motivazione o Sensibilità nei confronti del PITSAI
5	Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.)	Parzialmente secondo i dati sinora a disposizione. Dati inseriti nel sinacloud se forniti dalle Regioni o dalle Autorità di Bacino competenti Per una copertura completa dei dati su tutto il territorio nazionale si rimanda alle Regioni coinvolte	SI - rientrano le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto ove adottate		Per le zone di tutela assoluta il buffer è di 10 m dal punto di captazione, mentre per le zone di rispetto è di 200 m, ma la Regione può indicare diversamente.	Zona di protezione	Per conservare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, il decreto legislativo 152/2006 (art. 94) stabilisce che le Regioni individuino le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
6	Aree Protette istituite in base alla legge 979/1982 e alla legge n. 394/91 e alla leggi di recepimento regionale (parchi nazionali, aree marine protette, riserve naturali statali, parchi e riserve naturali regionali, parchi locali di interesse sovracomunale e altri stati naturali e aree regionali), con le tipologie di aree protette di cui all'EUAP, compresa l'Area Naturale Marina di Interesse Internazionale rappresentata dal "Santuario per i Mammiferi marini"	SI	SI		Non valutabili a priori	Zona di rispetto specifica da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche	Tutela di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici. L'art. 6 della L. 394/91 "Misure di salvaguardia" che, al comma 3, vieta "...qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta."; l'art. 11 della L. 394/91 il "Regolamento del Parco" disciplina le attività consentite entro il territorio protetto, al comma 3 specifica che "...nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietate.... c) la modificazione del regime delle acque;l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici..."; art. 12 il Piano del Parco è lo strumento attraverso il quale viene perseguita la tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali, antropologici dall'ente gestore; il Piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, compatibilmente con le finalità istitutive del parco

VINCOLI AGGIUNTIVI DI ESCLUSIONE (Cat. 8-33.a)

	Categoria	Cartografabile	Vincoli assoluti	Vincoli aggiuntivi di esclusione	Buffer già previsti o valutabili a priori	Vincoli di attenzione/ approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche	Motivazione o Sensibilità nei confronti del PITSAI
9	siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS) istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) (ora Direttiva 2009/147/CE)	SI		SI	SI Ove previsti per ciascun Sito della Rete Natura 2000 da atti/provvedimenti regionali adottati nel rispetto delle indicazioni di cui alle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" del MITE (già MATTM) del 2019 in materia di DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" art. 6, paragrafi 3 e 4 (pagina 35 e 36). Nel resto non valutabili a priori.	Zona di rispetto specifica oltre eventuali buffer da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche	L'esclusione dell'attività di prospezione ed estrazione di idrocarburi in aree ricadenti e limitrofe rispetto a quelle della Rete Natura 2000 potrebbe garantire il raggiungimento dell'obbligo di risultato previsto dalla Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli in merito al mantenimento e alla conservazione di habitat, specie ed habitat di specie, tutelati a livello unionale. Inoltre considerare i siti Natura 2000, aree quali vincoli aggiuntivi di esclusione alla stessa stregua dei vincoli assoluti garantisce così, alla luce del principio di precauzione, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti, evitando fenomeni di degrado diretti, anche potenziali, in piena ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della Direttiva Habitat. L'Italia a seguito della dichiarazione della Zona di Protezione Ecologica per le acque dei bacini occidentali (Mari Ligure, Mar Tirreno e Mar di Sardegna) ha in atto il processo per l'istituzione di nuovi siti NATURA 2000 oltre le 12 mn. Questi siti, già identificati saranno soggetti alla vincolistica propria del sistema europeo NATURA 2000.
13	invasi/dighe/laghi	SI		SI Ove previsti da atti/provvedimenti regionali	Non valutabili a priori	Zona di rispetto specifica oltre il buffer da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche	Nel territorio nazionale esistono anche tipologie di infrastrutture o specifiche tipologie di ecosistemi acquatici particolarmente sensibili alle attività estrattive. La presenza di invasi/dighe/laghi in territori interessati da impianti estrattivi costituisce motivo di potenziale alto rischio per la qualità delle acque, sia per la flora, fauna ed ecosistemi acquatici, sia per le acque destinate al consumo umano. Il rilascio di nutrienti organici e inorganici può causare l'eutrofizzazione delle acque, con conseguenti fioriture algali e danni per l'ecosistema acquatico. Le acque degli invasi possono essere contaminate da eventuali e incidentali sversamenti di idrocarburi e altre sostanze sia direttamente nel corpo d'acqua, sia nel sottosuolo e nelle falde acquifere che defluiscono verso l'invaso. La presenza di invasi/dighe/laghi rende non idonee le aree ubicate a breve distanza, sottovento e sottoflusso idrico. In termini di distanza minima, il problema va valutato caso per caso sulla base delle specifiche condizioni ambientali ed ecologiche.

	Categoria	Cartografabile	Vincoli assoluti	Vincoli aggiuntivi di esclusione	Buffer già previsti o valutabili a priori	Vincoli di attenzione/ approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche	Motivazione o Sensibilità nei confronti del PITSAI
15	Subsidenza	ove esistente a livello regionale - dati inseriti nel sinacloud se forniti dalle Regioni o ARPA	Area del Parco del Delta del Po, nei siti Rete Natura 2000 anche a mare gestiti dall'Ente Parco e nell'area della Riserva di Biosfera	Aree con intensità/velocità del movimento verticale del suolo molto elevato, presumibile superiore a 20 mm/anno per le zone a terra ove censite a livello regionale e 10 mm/anno in aree con quota topografica uguale a zero o sotto il livello del mare	non applicabile	Si, tutte le restanti aree non escluse ove è presente il fenomeno	Consiste in un lento processo di abbassamento del terreno, generalmente causato da fattori geologici e negli ultimi decenni localmente aggravato dall'azione dell'uomo (estrazione di fluidi dal sottosuolo o bonifiche idrauliche), determinando localmente la compromissione di opere e attività umane. La subsidenza è un importante fattore di rischio ambientale, specie nelle aree intensamente urbanizzate e nelle aree costiere. Il fenomeno coinvolge circa il 14% dei Comuni italiani (1.093 Comuni), prevalentemente situati nelle regioni del Nord, in particolare nell'area della Pianura Padana. Nell'Italia centrale e meridionale il fenomeno interessa prevalentemente le pianure costiere. Le Regioni più esposte sono il Veneto e l'Emilia-Romagna, con circa il 50% dei Comuni interessati (rispettivamente 307 e 179 Comuni), seguite dalla Toscana (28%, 79 Comuni), Campania (19%, 103 Comuni), Lombardia (17%, 257 Comuni) e Friuli-Venezia-Giulia (11%, 24 Comuni) (Annuario dei Dati Ambientali, ISPRA, Ed. 2019). È interessata da questo vincolo anche la proiezione dello stesso nel sottosuolo, per tanto le deviazioni direzionate orizzontali sottostanti a queste aree vincolate non saranno permesse.
18	Foreste (D.lgs. 34/2018)	Ove esistente a livello nazionale ¹³ e regionale - dati inseriti se forniti dalle Regioni o MIPAAF		SI	Ove già previsti	Zona di rispetto specifica da valutare nelle successive fasi valutative sito-specifiche ove non già prevista	Numerosi SCA richiamano la necessità di considerare tali aree tra i criteri ambientali per la definizione della idoneità delle aree a fini estrattivi, stante il ruolo rilevante che assicurano al capitale naturale nazionale

VINCOLI DI ATTENZIONE/APPROFONDIMENTO (cat. 34-48)

	Categoria	Cartografabile	Vincoli assoluti	Vincoli aggiuntivi di esclusione	Buffer già previsti o valutabili a priori	Vincoli di attenzione/ approfondimento da considerare nelle successive fasi valutative sito-specifiche	Motivazione o Sensibilità nei confronti del PITSAI
35	Aree sismiche secondo la mappa di pericolosità sismica a scala nazionale.	disponibile come servizio WMS INGV/DPC				Si. Ove previsto (Cfr. 2.1.4) considerare anche lo strumento degli ILG del MISE del 2014 (in corso di aggiornamento)	Nelle aree dove sussistono le condizioni per la loro applicazione (Capitolo 2.1.4), sarà valutata l'applicazione del monitoraggio ai sensi degli "ILG" istituiti dal MISE (in fase di aggiornamento) mirato ad acquisire un campo di dati sufficiente in merito alle relazioni con le attività petrolifere. In merito alle "restanti zone" (con la relative Zone di rispetto specifiche), così come definite nel RA che non sono interessate da fenomeni di fagliazione superficiale e che sono da attenzionare in aree sismiche, sarà prevista - all'interno degli ILG in fase di aggiornamento - l'implementazione di protocolli di studio del sottosuolo e monitoraggi con enti scientifici pubblici e terzi.
40	Aree terrestri e marine di distribuzione specie di cui alla Direttiva Uccelli	E' disponibile il dato su griglia di 10 km x 10 km, come da reporting direttiva Uccelli.				SI	Per la terraferma: mantenimento e conservazione di habitat importante per le esigenze ecologiche di tutte le specie di uccelli, anche fuori le ZPS (art. 1 e 3 DU). La rendicontazione sullo stato di conservazione delle specie tutelate dalla DU viene effettuata in base all'art. 12 su tutto il territorio nazionale. Per il Mare: aree protette nel quadro di quanto previsto dall'applicazione della Direttiva europea Uccelli. La prima Direttiva comunitaria in materia di conservazione della natura è stata proprio la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che rimane in vigore e si integra all'interno delle disposizioni della Direttiva Habitat. La Direttiva chiede agli Stati membri di adottare un regime generale di protezione delle specie, che includa una serie di divieti relativi a specifiche attività di minaccia diretta o disturbo.

Tra i vincoli aggiuntivi di esclusione si sottolineano:

- 1) la presenza di siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS) istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) (ora Direttiva 2009/147/CE): l'elevato valore naturalistico è testimoniato dalla presenza di molte aree protette che si sviluppano nel raggio di pochi chilometri. A partire dal sito SIC "Monte Pallano e lecceta d'Isca d'Archi" il primo in termini di vicinanza, che dista solo 500 metri in linea d'aria dall'attuale campo pozzi, a meno di 2 km di distanza si trova il sito SIC "Gole di Pennadomo e Torricella Peligna". Inoltre nel raggio di 10 km sono situati: il Bosco Paganello (IT7140115), i "Gineprei a Juniperus macrocarpa e gole del torrente Rio Secco" (IT714117), i "Gessi di Gessopalena" (IT7140116), la "Lecceta di Casoli e bosco di Colleforeste" (IT7140118), il "Lago di Serranella e colline di Guarenna" (IT7140215). Infine l'area di estrazione giace all'interno del sito IBA115 Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani;
- 2) la presenza di invasi/dighe/laghi a 1 km di distanza dall'Area Pozzi;

3) la subsidenza;

4) la presenza di foreste (D.lgs. 34/2018) nell'area di estrazione e raffinazione.

Tralasciando l'analisi dei vincoli assoluti e dei vincoli di attenzione/approfondimento da considerare in questa procedura V.I.A., di cui molto si avrebbe da osservare, si mette in evidenza come la ditta proponente stia cercando di cogliere l'ultima possibilità per ottenere una proroga decennale anticipata della concessione di coltivazione. In relazione a quanto disposto dall'Art. 13 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 riguardante l'Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, il suddetto articolo, rubricato come *"Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio"* al 1° comma, 3° capoverso indica che *"dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando è necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione"*. Considerando che il proponente non ha eseguito i programmi di coltivazione e ricerca, perché i precedenti progetti sono stati rigettati e che la concessione di coltivazione è stata conferita il 24/02/2009, l'inoltro dell'istanza di sfruttamento in data 09/01/2024 rappresenta davvero un'ultima possibilità di ottenere dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un parere favorevole e quindi una proroga decennale anticipata dell'istanza di coltivazione.

In conclusione, alla luce di queste evidenze e di quelle discusse nelle precedenti bocciature dei progetti della proponente, il progetto "Small Scale LNG Project" e "Staged Development Project", non è congruente con i principi essenziali del PITESAI, in quanto è assolutamente non sostenibile sia dal punto di vista ambientale, che sociale, che economico e, tramite l'utilizzo del combustibile fossile, non contribuisce alla transizione energetica. Di fronte ad un paventato beneficio sociale di dare lavoro a 15 persone, numero stranamente aumentato con la diminuzione dei processi di lavorazione rispetto ai precedenti progetti che parlavano di massimo 10 / 12 unità, non possono essere messi a rischio i 50.000 posti di lavoro dell'indotto Sevel della Val Di Sangro da un possibile e catastrofico riversamento a valle dell'acqua del Lago di Bomba!

Il progetto cozza con i principi base della comunicazione RePowerEU del 18/05/2022 della Commissione Europea, in merito alla sostituzione dei combustibili fossili con le fonti di energia rinnovabili: come può essere inserito fra i progetti strategici del PNRR e come possono essere spese queste ingenti somme provenienti dalle Casse Europee, dopo che sono stati programmati interventi dagli Enti Pubblici Locali per l'adeguamento idrogeologico e sismico dei territori circostanti, con la possibilità che l'attività estrattiva potrebbe risvegliare proprio queste geodinamiche?

Anche l'art. 9 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9 (*"Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali."*), rubricato come *"Concessione di coltivazione. Disposizioni generali"*, al comma 3° indica che *"L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto"*: ci si chiede come già solo la presenza al di sopra del giacimento di una diga e di un invaso di diversi milioni di m³ di acqua che ospitano un impianto di produzione di energia idroelettrica, ne possano consentire il razionale sviluppo, con i comprovati e attinenti rischi di subsidenza e sismicità indotta dell'area!

Pertanto si chiede a questa Commissione, innanzitutto la valutazione negativa e la bocciatura del progetto in questione per tutte le motivazioni fin qui enunciate.

In aggiunta si chiede un rinvio agli organi competenti ministeriali per provvedere alla revoca della concessione di coltivazione e del permesso di ricerca alla LNEnergy S.r.l., come negli anni '90 del secolo scorso furono revocati all'Agip, dopo che la società, con la "diligenza del buon padre di famiglia", rinunciò allo sfruttamento del giacimento che aveva scoperto.